

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 20/06/2000 e
modificazioni Delib. C.C. n° 22/2004 e Delib. C.C. n° 16 del 23/6/2009.

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m., dallo statuto e dal presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, nel rispetto dei principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art. 2.

Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa al consiglio comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento riguardanti la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte, al presidente, in forma scritta. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia la discussione dell'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, attivando la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3.

Durata in carica del consiglio.

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.
2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

Art. 4.

La sede delle adunanze.

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, che può seguire lo svolgimento delle sedute.

2. Il sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, a causa dell'inagibilità od indisponibilità della stessa, o per ragioni di carattere sociale.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 5.

Presidenza delle adunanze.

1. Il sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del consiglio comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco ed ove questi sia assente od impedito, dagli altri assessori/consiglieri, secondo l'ordine dato dall'età.

Art. 6.

Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e dispone il rispetto del presente regolamento.

3. Concede la facoltà di parlare e di stabilire il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità.

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7.

Costituzione.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno n. 1 consigliere. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi

sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare, per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona designata come capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, il quale abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8.

Costituzione e composizione.

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Il consiglio comunale può, altresì, costituire commissioni miste, secondo le modalità previste dallo statuto comunale e dai regolamenti dell'ente.

3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco ed i membri della giunta comunale; alle sedute partecipano, se invitati, i dipendenti a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 9.

Presidenza e convocazione delle commissioni.

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei suoi componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la

presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

2.L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro venti giorni da quello in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3.In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4.Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5.Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6.La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7.Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 10.

Funzionamento delle commissioni permanenti.

1.La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2.Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocimento agli interessi del comune.

3.Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

4.Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 11.

Funzioni delle commissioni permanenti.

1.Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione

preliminare degli atti di programmazione e di pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

3. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Qualora i pareri siano, in tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 12.

Verbale delle sedute.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente comunale. Spetta al segretario recapitare gli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti della commissione. Provvede, altresì, ad ogni altro adempimento necessario ed alla redazione dei verbali delle sedute, che devono essere sottoscritti dallo stesso e dal presidente. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono.

2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui afferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

3. Il sindaco informa la giunta dei contenuti dei verbali.

Art. 13.

Commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza, ricompresi tra le competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Nelle commissioni di studio sono presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, scelti dal consiglio comunale nella stessa deliberazione con la quale la commissione viene costituita.

3. Il presidente della commissione, al termine dei lavori, rimette al consiglio la relazione sui lavori svolti.

Capo V - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 14.

Designazione e funzioni.

1.All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere tra gli scrutatori.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI.

Art. 15.

Riserva di legge.

1.L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.

Art. 16.

Entrata in carica - Convalida.

1.I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2.Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3.Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo

accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Art. 17.

Dimissioni.

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 18.

Decadenza e rimozione dalla carica.

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta ed attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto, senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o sicurezza, secondo il disposto dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il sindaco o, in mancanza, il vice sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

7. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative, nonché fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, che decorrono dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio

esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.D. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 19

Sospensione dalle funzioni.

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto, quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il sindaco o il vice sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente dell'organo consiliare sospeso non può esercitare nessuna funzione connessa e conseguente a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90, il consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione, a norma dei precedenti articoli.

Capo III - DIRITTI

Art. 20.

Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio alla trattazione dell'argomento. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4.I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5.Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al sindaco, nel corso della seduta. Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, sino al momento della chiusura della discussione. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta, rispetto alle quali si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 21.

Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1.I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2.L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'Ufficio protocollo del comune e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3.L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, se ritenuta non soddisfacente, l'interpellante può trasformarla in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

4.Alle interrogazioni il sindaco può dare risposta orale nella stessa seduta oppure scritta, entro trenta giorni dalla presentazione. Il proponente può chiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso il sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.

5.Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'ente. Esse saranno, di conseguenza, iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione.

6.La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 22.

Richiesta di convocazione del consiglio.

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco ed immediatamente registrata al protocollo dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà corredato dei pareri previsti dalla vigente normativa.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, provvede il prefetto, ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 23.

Diritto di informazione e di accesso agli atti.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 24.

Controllo preventivo delle deliberazioni della giunta.

1. Le deliberazioni della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro il termine di dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
2. Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari in elenco.

Art. 25.

Facoltà di visione degli atti.

1. Ai fini di cui al precedente articolo, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, durante l'orario di funzionamento degli uffici, le deliberazioni ed i loro allegati, adottate dalla giunta e trasmesse in elenco ai capigruppo. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase in quarantotto ore.

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

Art. 26.

Diritto di esercizio del mandato elettivo.

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, prevista dalla legge n. 265/99, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

4. I consiglieri comunali, formalmente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese debitamente documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 27.

Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 28.

Partecipazione alle adunanze.

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il segretario, affinché sia presa nota a verbale.

Art. 29.

Astensione obbligatoria.

1. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Gli assessori ed i consiglieri tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 30.

Responsabilità personale.

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima del voto, il

proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4.Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla legge n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI.

Art. 31.

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco.

1.Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti del comune presso altri enti.

2.Detti indirizzi si intendono validi per il periodo di durata del mandato politico-amministrativo degli organi elettivi del comune.

Art. 32.

Nomine e designazioni dei consiglieri comunali.

1.Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso altri enti, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2.Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al sindaco ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3.Nel caso in cui il consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 33.

Funzioni rappresentative.

1.I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 34.

Competenza.

1.La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

Art. 35.

Convocazione.

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

5. Il consiglio è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro dieci giorni dal deposito della richiesta al protocollo del comune.

6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal sindaco o da colui che temporaneamente lo sostituisce.

Art. 36.

Ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e precise, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 37.

Avviso di convocazione. Consegna e modalità.

1.L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata R.R. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati insieme agli atti dell'adunanza consiliare.

2.Nel caso in cui alcuni consiglieri non risiedano nel comune, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio del consigliere a mezzo di raccomandata A.R., senza osservare altre formalità. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 38.

Avviso di convocazione. Termini.

1.L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della riunione.

2.Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3.Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4.Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5.I motivi dell'urgenza delle convocazioni possono essere oggetto di sindacato da parte del consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, di rinviare la trattazione degli argomenti aggiunti al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

6.L'avviso del rinvio, in tal caso, è comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui è stata assunta la decisione del rinvio.

7.L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

8.Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia tramite raccomandata.

Art. 39.

Ordine del giorno. Pubblicazione e diffusione.

1.L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune, rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale

pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2.L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.

Art. 40.

Deposito degli atti.

1.Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria e nei quattro giorni precedenti, nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2.L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.

3.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari e dei pareri previsti dalla legge per consentirne l'esame.

4.All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 41.

Adunanze di prima convocazione.

1.Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei componenti.

2.L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale e risultante dal verbale della seduta. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3.Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4.Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, qualora accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri che si siano assentati momentaneamente e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a

quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti che debbono ancora essere trattati. Di ciò si dà atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 42.

Adunanze di seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è anche essa di seconda convocazione per ciò che è rimasto da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle indicate nel comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del consiglio.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero legale, essa viene dichiarata deserta.

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 43.

Adunanze pubbliche.

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto per le adunanze segrete.

2. Non è in alcun modo consentita la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del sindaco, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 44.

Adunanze segrete.

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di riprendere i lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio comunale ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45.

Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché limitati ad atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, il sindaco lo richiama. Dopo un secondo richiamo, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 46.

Ordine della discussione.

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.

2. I consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

3. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno partecipato al dialogo.

4. Solo il presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del Regolamento o del termine di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Gli interventi debbono riguardare esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 47.

Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.

3. Quando persone che assistono all'adunanza recano turbamento ai lavori o al pubblico presente, il presidente, dopo averle richiamate verbalmente, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine della seduta.

Art. 48.

Ammissione in aula di funzionari e consulenti e assessori esterni.

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché presentino relazioni o diano informazioni o quando risulti necessario.

2. Possono essere invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, essi vengono congedati e lasciano l'aula.

4. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può altresì invitare nella sala eventuali assessori esterni al consiglio comunale, quando risulti necessario.

5. L'assessore esterno invitato, potrà sedere al tavolo consiliare, durante tutta l'adunanza, ma non avrà diritto di parola, a meno di invito da parte del presidente e comunque nei limiti previsti dal seguente art. 51 comma 4.

6. Nonostante l'eventuale partecipazione alla discussione dell'assessore esterno, rimane evidente la sua esclusione al voto.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 49.

Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica della presenza del numero legale, procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

2. Il consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal seguente comma.

3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta già iniziata.

Art. 50.

Discussione.

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno fatto richiesta di intervenire. Se, dopo l'invito del presidente alla discussione, nessun consigliere chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque minuti.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda volta per non più di tre minuti.
4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi.
5. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi.
6. Il presidente, dopo che su un argomento sono intervenuti tutti coloro che hanno chiesto la parola, avvenuta la replica da parte sua o del relatore e ascoltate le contropliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per non più di un minuto.
8. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, al fine di precisare la loro posizione.
9. I termini di tempo previsti dai precedenti commi sono raddoppiati per le discussioni aventi ad oggetto le linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione ed i piani regolatori generali.

Art. 51.

Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Tale questione può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendo il ritiro della stessa.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, chiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 52.

Fatto personale.

1. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta di tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
2. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 53.

Conclusione dell'adunanza.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo V. - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. REDAZIONE DEL VERBALE.

Art. 54.

Partecipazione del segretario comunale.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del presidente per fornire informazioni e chiarimenti al

fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, o per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell'art. 17, comma 68, lett. c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 55.

Il verbale dell'adunanza.

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri, nel corso delle discussioni, sono riportati in sintesi e su richiesta, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun consigliere intervenuto. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale essi debbono essere già dotati del proprio testo scritto firmato e debbono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone.

5. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 56

Verbale: deposito, rettifica ed approvazione.

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti dal presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato; se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere delle integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende inserire nel verbale.
4. Nel formulare le richieste di rettifica non è ammesso entrare nuovamente nel merito dell'argomento. Il presidente sente il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto.
5. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
7. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 57.

Forma e contenuti delle deliberazioni.

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari per la sua validità ed efficacia. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile.
3. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
4. Nel caso in cui non esista il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

5.L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza e tali da assicurare al consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

6.Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

7.Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio -prima della votazione, insieme al parere espresso dal segretario.

8.Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

9.Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

Art. 58.

Approvazione, revoca e modifica.

1.Il consiglio comunale approvando le deliberazioni le adotta secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2.Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, quando si accertino o si presentino fatti o circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Capo II - LE VOTAZIONI.

Art. 59.

Modalità di voto.

1.L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2.Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui agli articoli successivi.

3.Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4.Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

palese i consiglieri votano per

5.La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6.Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine :
 - = emendamenti soppressivi
 - = emendamenti modificativi
 - = emendamenti aggiuntivi;
 - i provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
8. Per l'approvazione dei regolamenti e dei bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- = per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - = per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 60

Votazione in forma palese.

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono sono nominativamente indicati nel verbale.

Art. 61.

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 62.

Votazioni segrete.

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede nel seguente modo:
 - le schede sono predisposte dall'ufficio di segreteria comunale, in bianco, uguali per colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite di timbro comunale;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero fissato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di indicazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti esclusi gli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 63

Esito delle votazioni.

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo casi particolari, previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 64.

Deliberazioni immediatamente eseguibili.

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/90.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato ovvero modificato.